



TeamSystem Review

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro

n. 178

IN QUESTO NUMERO

Pag	
1	Sommario Manovra di ferragosto
7	Focus 30 Passaggio dell'IVA dal 20 al 21%
12	Focus 31 Società di comodo e beni concessi in godimento
18	Focus 32 Cooperative - cambia il calcolo dell'IRES
23	Focus 33 Novità accertamenti esecutivi e contributo unificato
26	Focus 34 Modello definizione liti pendenti fiscali
	Scadenze
29	Novembre 2011

TeamCommunity

La comunità con il Cliente al centro

Entra nella TeamCommunity:

Un servizio gratuito per professionisti e aziende!

Tutte le novità per la tua attività ed un mondo di Vantaggi!

Iscriviti su: www.teamcommunity.it

ARCHIVIA Plus per Studi Commerciali

ARCHIVIA Plus per Studi Commerciali

Archiviazione e conservazione sostitutiva documenti fiscali

Archivia Plus è il software per la conservazione sostitutiva che consente la gestione dell'archivio informatico. Offre la possibilità di inserire in un unico contenitore, opportunamente organizzato, una molteplicità di file di vari formati e di varia natura in grado di rappresentare in maniera completa e inoppugnabile ogni documento emesso, ricevuto, inviato o prodotto.

Archivia Plus nello Studio commerciale

All'interno dello Studio, Archivia Plus aiuta ad affrontare e migliorare la gestione di diverse problematiche operative, dalla produzione dei documenti fiscali fino alla conservazione informatica delle fatture dei clienti:

- conservazione delle stampe fiscali, conformemente alle normative in vigore, grazie al modulo Firm@
- conservazione delle dichiarazioni e delle ricevute di trasmissione
- scansione massiva degli allegati cartacei, grazie al modulo ArchiScan
- conservazione delle ricevute Entratel, grazie al nuovo modulo ArchiTel
- archivio bozze per proteggere i file e consolidare i documenti
- protocollo, notifica e fascicolazione documenti inviati e ricevuti
- fascicolo ditte
- conservazione documenti contabili registrati

www.teamsystem.com

TeamSystem

the way ahead for your business

TeamSystem
Review

Periodico di informazione fiscale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Anna Maria Della Fera
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

Redazione:

Fabio Bertuccioli, Marco Manganiello,
Domenico Petruzzi, Paolo Pieri, Roberto Ranocchi

S.E. o O.

Riproduzione
vietata

Stampa: Bieffe - Recanati (MC)

L. 14.9.2011
n. 148

MANOVRA DI FERRAGOSTO

La legge 148/2011, di conversione del D.L. 138/2011, è **in vigore dal 17 settembre 2011**. Il testo definitivo contiene alcuni cambiamenti rispetto a quanto previsto dal D.L. 138/2011 e anche alcuni degli emendamenti presentati dal Governo e dalla maggioranza in sede di conversione, come anticipati nel Sommario del precedente numero di questa rivista, hanno subito modifiche sostanziali; in particolare:

Passaggio dell'IVA dal 20 al 21%

Aumenta dal 20 al 21% l'aliquota dell'Iva ordinaria con effetto dal 17 settembre 2011; invariate le aliquote ridotte del 4 e 10%.

Per i commercianti al dettaglio e assimilati lo "scorporo" dell'IVA potrà essere effettuato solo con il metodo "matematico".



Focus

30

Società di comodo e beni concessi in godimento

Dal 2012 è prevista una maggiorazione del 10,5% per l'aliquota IRES delle società di capitali che non superano il test di operatività dei ricavi.

Saranno, inoltre, considerate "di comodo" le società di capitali che presentano la dichiarazione dei redditi in **perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi**.

Restano comunque applicabili le cause di esclusione previste dalla previgente normativa: le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto almeno dieci dipendenti, quelle i cui ricavi superano l'ammontare dell'attivo patrimoniale....

Resta consentito l'interpello disapplicativo.



Focus

31

Antiriciclaggio

Dal **13 agosto**, data di entrata in vigore del D.L. 138/2011, la soglia dei **trasferimenti di contante** tra soggetti diversi dagli intermediari finanziari è ridotta da 5.000 a **2.500 euro**. La **violazione delle disposizioni sopra esposte** rende applicabile la **sanzione** amministrativa pecuniaria il cui **importo minimo** è pari a **3.000 euro**, a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore. Così, in vigore della nuova soglia e fermo restando il predetto importo minimo di 3.000 euro: per i trasferimenti di importo compreso **tra 2.500 e 50.000 euro** avvenuti in violazione del disposto di cui all'art. 49 del DLgs. n. 231/2007, la sanzione applicabile sarà compresa: **tra l'1 e il 40%** dell'importo trasferito; per i trasferimenti di importo **superiore a 50.000 euro** avvenuti in violazione del medesimo art. 49, la sanzione applicabile sarà compresa **tra il 5 e il 40%** dell'importo trasferito.

Mini-sanatoria

E' confermata la mini-sanatoria in base alla quale non saranno sanzionate le violazioni (comprese fra 2.500 e 5.000 euro), commesse nel periodo dal 13 agosto (data di entrata in vigore del decreto 138/11) al 31 agosto.



Rendite finanziarie, tassazione al 20%

Il sistema precedente prevedeva la tassazione con l'aliquota del 27% per gli interessi su depositi e conti correnti bancari e del 12,5% per tutte le altre rendite finanziarie (compresi dividendi e capital gain da partecipazioni societarie non qualificate): l'articolo 2, commi da 6 a 26 del D.L. 138/2011, con **effetto dal 1° gennaio 2012, prevede l'unificazione della tassazione di tutte le rendite finanziarie con l'aliquota del 20%**.

Resta al 12,5% la tassazione dei titoli di stato italiani e di Paesi inclusi nella "white list" e dei titoli di risparmio per l'economia meridionale; resta all'11% la tassazione del risultato della gestione dei fondi pensione e previdenza complementare. Vale la pena sottolineare come la nuova aliquota di tassazione sia applicabile sugli interessi maturati e dividendi incassati dal 1° gennaio 2012; ciò significa che la distribuzione di dividendo a soci non qualificati se operata entro il corrente anno sconta la tassazione del 12,5%, mentre il pagamento dello stesso dividendo effettuato a gennaio 2012 sconta la nuova aliquota del 20% (nulla cambia in caso di dividendi e capital gains relativi a partecipazioni qualificate)

Affrancamento del valore delle partecipazioni

Quanto sopra detto per la tassazione dei dividendi vale anche per la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate:

Al fine di evitare la corsa alla cessione di tali partecipazioni entro il prossimo 31 dicembre, per sfruttare la minor aliquota del 12,5% in vigore fino a quella data, è stata introdotta la possibilità di procedere al relativo affrancamento mediante pagamento sul plusvalore maturato alla data del 31.12.2011 dell'imposta sostitutiva del 12,5%.

Ricordiamo in proposito che il D.L. 70/2011 (Decreto "sviluppo", cfr. Sommario del n. 174 di questa rivista) ha riaperto i termini per procedere all'affrancamento del costo fiscale delle partecipazioni detenute al 1° luglio 2011, previo versamento dell'imposta sostitutiva del 2% (partecipazioni non qualificate) o del 4% (partecipazioni qualificate), calcolata sul valore dell'intera partecipazione risultante da apposita perizia (il pagamento deve essere eseguito entro il 30 giugno 2012).

In vista di possibili cessioni a breve termine di partecipazioni non qualificate dovrà essere attentamente valutata l'alternativa fra le due diverse agevolazioni consentite tenendo presente che:

- la rivalutazione al 1° luglio 2011 può riguardare anche una singola partecipazione e comporta il pagamento del 2% sull'intero valore della partecipazione (da determinare in base a specifica perizia);
- l'affrancamento al 31.12.2011 comporta il pagamento dell'imposta sostitutiva del 12,5% sulla plusvalenza maturata (differenza tra valore di mercato al 31.12.2011 e costo storico fiscalmente riconosciuto) e deve necessariamente riguardare tutte le partecipazioni non qualificate possedute (al momento non ci sono indicazioni sulle modalità di determinazione del valore).

Professionisti – mancata emissione delle fatture – sospensione dell'attività

Il DL n. 138/2011 aggiunge all'art. 12, D.Lgs. n. 471/97 il nuovo comma 2-sexies il quale prevede una sanzione di natura amministrativa nei confronti dei lavoratori autonomi nel caso in cui non emettano regolarmente la fattura.

Secondo le nuove disposizioni, infatti, qualora siano contestate a carico di soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali **4 distinte violazioni** dell'obbligo di fatturazione dei compensi nel corso di un quinquennio (compiute in giorni diversi) è prevista la **sospensione dell'iscrizione all'Albo/Ordine: per un periodo da 3 giorni ad 1**



meze e nei casi di recidiva da 15 giorni a 6 mesi.

Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine di appartenenza e pubblicati sul relativo sito internet.

Studi di settore – franchigia dagli accertamenti per i “congrui” - invariato

Il comma 17 dell'articolo unico della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) prevede che non possono essere emessi accertamenti di tipo analitico-induttivo nei confronti dei contribuenti congrui (anche a seguito di adeguamento spontaneo in dichiarazione) quando l'ammontare dei redditi non dichiarati, con un massimo di 50 mila euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi dichiarati: *viene aggiunta l'ulteriore condizione della congruità anche per l'anno precedente a quello interessato (non è richiesto il rispetto della coerenza agli indicatori economici).*

Reintrodotta il “SISTRI”

Il decreto 138/2011 aboliva il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti “SISTRI”, La legge di conversione lo reintroduce, con entrata in vigore unificata **al 9 febbraio 2012.**

Per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti la data di inizio sarà determinata con DM del ministro dell'Ambiente, ma non prima del 1° giugno 2012.

Sono previste deroghe per i gestori di rifiuti non pericolosi a bassa criticità ambientale e semplificazioni per operatori che conferiscono coattivamente i beni a fine vita ai consorzi di recupero.

Beni societari in uso ai soci e familiari

Ulteriore giro di vite sul godimento dei beni d'impresa da parte dei soci: viene prevista una nuova ipotesi di reddito, da inquadrare fra i redditi diversi, determinata quale differenza fra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la concessione in uso dei beni d'impresa al socio. In presenza di corrispettivo per l'uso dei beni nullo o inferiore al valore di mercato i costi relativi ai beni stessi saranno indeducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Le società che concedono beni in uso ai propri soci per un corrispettivo inferiore a quello di mercato dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione, rilevante ai fini dell'accertamento “sintetico” sui soci utilizzatori

Controlli sui conti bancari

Scompare l'obbligo (trasformato in facoltà) di indicare in dichiarazione gli estremi identificativi degli operatori finanziari (banche, Poste, società di gestione del risparmio...) con i quali si hanno rapporti. Le relative informazioni, utili per la formazione di “liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo”, potranno essere acquisite dall'Agenzia delle Entrate direttamente presso gli intermediari finanziari.

Sanzioni ridotte per chi dichiara i propri rapporti bancari e rinuncia al contante

I contribuenti con ricavi fino a 5 milioni di euro che indicano nelle dichiarazioni dei redditi e IVA gli estremi identificativi dei rapporti bancari intrattenuti nel periodo d'imposta e che rinunciano completamente alle movimentazioni per contanti sia in entrata che in uscita (a favore delle movimentazioni tracciabili: assegni, bonifici e carte di credito...) saranno “premiati” con la riduzione al 50% delle sanzioni amministrative relative ad eventuali violazioni in materia di dichiarazioni fiscali e



relative registrazioni e documentazioni.

Tenuto conto della formulazione letterale della norma dalla eventuale agevolazione restano automaticamente esclusi i commercianti al dettaglio

Pensioni

Anticipato di due anni l'inizio del percorso di innalzamento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia delle lavoratrici autonome e del settore privato: si passerà gradualmente dagli attuali 60 ai 65 anni. Il processo inizierà nel 2014 per concludersi nel 2026.

Contributo di solidarietà

La super-Irpef oltre che ai pensionati e dipendenti statali (5% oltre 90.000 euro e 10% oltre 150.000 euro) sarà applicata anche ai lavoratori autonomi e ai dipendenti del settore privato sulla quota di reddito che eccede i 300 mila euro con una aliquota pari al 3%.

Partecipazione dei Comuni alla lotta all'evasione

I Comuni che **entro il 2011 avranno istituito i consigli tributari** incasseranno per intero le imposte evase e recuperate grazie alla loro collaborazione.

Cooperative – cambia il calcolo dell'IRES

Le novità, in vigore dal periodo d'imposta 2012, possono essere così riassunte:

- Aumento della percentuale di tassazione dell'utile netto per le **cooperative di consumo** (dal 55% al 65%)
- Aumento della percentuale di tassazione dell'utile netto dal 30% al 40% per le **"altre cooperative"** (si rammenta che, per le **cooperative agricole** e della piccola pesca e dei loro consorzi, si **continuerà** ad applicare la tassazione su una quota del 20% dell'utile lordo)
- Tassazione di una quota del 10% della parte di utile destinato a riserva obbligatoria (in pratica l'imponibile IRES dovrà essere aumentato di una quota pari al **3% dell'utile lordo**, poiché la quota di utile da destinare a riserva obbligatoria nelle cooperative è del 30%), tale disposizione si rende applicabile anche alle cooperative esenti IRES (es: cooperative sociali). Si precisa che per le Banche di Credito Cooperativo, la quota di utile destinata a riserva obbligatoria è del 70% (anziché del 30%), quindi la quota tassabile è del 7%.



Ridotte le soglie al di sopra delle quali l'evasione diventa reato

- Chi sarà condannato per aver evaso imposte per oltre 3 milioni di euro e ricavi per oltre il 30%, andrà in carcere senza poter beneficiare della sospensione condizionale della pena;
- Abbassamento delle soglie di evasione oltre le quali scattano le pene per i reati fiscali: per l'omessa dichiarazione la sanzione scatta a partire da 30 mila euro di imposta evasa (il limite precedente era di 150 milioni di lire);
- I termini di prescrizione per i reati fiscali vengono elevati di un terzo;
- Il patteggiamento sarà ammesso solo se prima dell'apertura del procedimento di primo grado il contribuente avrà saldato interamente il suo debito.



Scontrini e ricevute fiscali in spiaggia

Eliminata la norma che consente l'esonero dalla emissione di scontrini e ricevute fiscali per le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari delle concessioni.

La sanzione per il concessionario in caso di mancata emissione non può essere inferiore a 516 euro, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del cliente.

Addizionali comunale e regionale

I Comuni potranno stabilire aliquote dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche differenziate, ma solo in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli definiti per l'IRPEF.

Dal 2012 anche le Regioni potranno rimodulare l'aliquota base della loro addizionale IRPEF.;

Detrazione 36%: può restare al venditore

La norma precedentemente in vigore prevedeva che, in caso di **vendita dell'unità immobiliare** su cui sono stati realizzati gli **interventi agevolati**, la detrazione del **36%** non utilizzata in tutto o in parte dal venditore spetta per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. La nuova norma prevede che, nel caso di vendita dell'unità immobiliare, la **detrazione del 36%** per i **rimanenti periodi d'imposta** possa essere **trasferita al nuovo acquirente o rimanere in capo al venditore**.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA: I NUOVI LIMITI E LA DECORRENZA

Agenzia Entrate

Circ.24.8.2011
n. 80/E

Il "Decreto Sviluppo" (D.L. 70/2011 – cfr. Sommario del n. 174 di questa rivista) ha previsto l'innalzamento dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata a **400 mila euro per le imprese di servizi e a 700 mila euro per le altre imprese**; Occorre premettere che l'articolo 18 del DPR 600/1973 prevede esplicitamente che l'adozione della contabilità semplificata in un certo anno è consentita quando i relativi limiti non risultino superati nell'esercizio precedente e, considerato che nulla dispone la nuova norma, può apparire dubbia la sua applicazione nell'anno 2011 alle imprese che nell'anno 2010 hanno superato i precedenti limiti (rispettivamente 309.874,14 e 516.459,90 euro), ma non i nuovi limiti:

Soccorre la circolare dell'Agenzia delle Entrate indicata a margine, emanata in occasione dell'innalzamento del limite per le sole imprese di servizi disposto dal DPR 222/2001: quella interpretazione, favorevole ai contribuenti, consente di ritenere ammesse alla contabilità semplificata per l'anno 2011 le imprese che nell'anno 2010 non hanno superato i nuovi limiti di ricavo previsti dal "decreto sviluppo" come sopra identificati.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA O ORDINARIA – EFFETTI DEL PASSAGGIO A SEMPLIFICATA SULLE RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

L'innalzamento dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata ripropone il confronto tra vantaggi e svantaggi dei due regimi: scomparse le salvaguardie concesse ai contribuenti in contabilità ordinaria anche per opzione in tema di accertamento da parametri o studi di settore, e constatato che le differenze sulle modalità di determinazione del reddito sono (nella stragrande maggioranza dei casi) poco significative e fatto salvo il diverso regime di deduzione delle perdite (in semplificata le perdite d'impresa si deducono dal reddito complessivo



dell'esercizio, ma non ne è consentito il riporto) a vantaggio della contabilità ordinaria non resta che la più completa informativa sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, sicuramente determinante in caso di procedure concorsuali; per contro, a vantaggio della semplificata stanno le indubbe "semplificazioni" contabili connesse alla tenuta dei soli registri IVA, senza obbligo di libro giornale, schede di mastro e libro inventari.

Occorre tuttavia prestare attenzione al fatto che il passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata determina la **tassazione, nell'esercizio in cui avviene il passaggio, di tutti i fondi di accantonamento in sospensione d'imposta**, quali, ad esempio, i fondi di riserva da rivalutazione monetaria.

Da ultimo occorre considerare il caso della società di persone derivata per trasformazione regressiva da una società di capitali; in questo caso le eventuali riserve di utili costituite prima della trasformazione possono essere iscritte nel bilancio della società di persone all'atto della trasformazione con indicazione della loro origine al fine di evitarne la tassazione: quando una simile società di persone passa dalla contabilità ordinaria alla semplificata la scomparsa della situazione patrimoniale determina la scomparsa della iscrizione in oggetto con conseguente automatica tassazione delle relative riserve di utili ex articolo 170, commi 4 e 5 del Tuir.

Infine è opportuno sottolineare come il "decreto sviluppo" sia intervenuto esclusivamente sui limiti previsti dall'articolo 18 del DPR 600/1973 per la tenuta della contabilità semplificata ai fini delle imposte dirette, lasciando inalterate le soglie previste dall'articolo 7 del DPR 542/1999 relative alle liquidazioni e versamenti con periodicità trimestrale anziché mensile.

RINVIATE AL 31 DICEMBRE LE COMUNICAZIONI PER LO SPESOMETRO

Agenzia Entrate
Prov. 16.9.2011

Con il provvedimento indicato a margine viene prorogato dal 31 ottobre al **31 dicembre 2011** il termine per l'invio delle comunicazioni delle operazioni effettuate nel 2010 (cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute di importo superiore a 25 mila euro) rilevanti ai fini dello spesometro.

NOVITA' ACCERTAMENTI ESECUTIVI E CONTRIBUTO UNIFICATO

L. 12.7.2011
n. 106

Al fine di ridurre i tempi che intercorrevano (quasi due anni) tra l'accertamento e la riscossione, l'art. 29 del DL n. 78/2010 ha istituito una **nuova procedura di riscossione** dei tributi che prescinde totalmente dal ruolo e dalla cartella esattoriale. Il Focus sintetizza le principali novità



Focus

33

MODELLO DEFINIZIONE LITI PENDENTI FISCALI

Agenzia Entrate
Prov. 13.9.2011

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di domanda di **definizione delle liti pendenti fiscali** di cui all'art. 39, co. 12, lett. b), del DL n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.



Focus

34

**30****Focus****PASSAGGIO DELL'IVA DAL 20 AL 21%**

Rif.: Art. 2 della L. 14.9.2011 n. 148,

IVA

L'art. 2 del D.L. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 14 settembre, prevede i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater inseriti in fase di conversione con i quali è stato introdotto l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria di un punto percentuale.

Poiché tale modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e poiché tale norma è stata pubblicata in GU il 16 settembre **la modifica decorre dal 17 settembre.**

Per avere un'idea dell'impatto sui prezzi da applicare al dettaglio, consideriamo che ad oggi se il prezzo al lordo dell'IVA è pari a 120 € (100 euro di merce più 20 di IVA), l'aumento sarà pari a 1 euro, ossia allo **0,833334%** (1/120).

Quello che potrebbe apparire una banale modifica comporta nella realtà un serie di problematiche circa la **corretta individuazione del momento impositivo.**

Infatti, per determinare l'aliquota IVA applicabile (20 o 21%) alle **cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi**, si dovrà prestare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell'operazione: se ad esempio questo è caduto entro il 16 settembre l'IVA è del 20%, se dal 17 settembre è del 21% (quindi le fatture differite relative a settembre possono avere 2 imponibili separati sulla base della data di consegna, uno al 20% e l'altro al 21%).

Nelle tabelle sottostanti si riportano in sintesi l'aliquota da applicare sulle cessione di beni mobili e per le prestazioni di servizi:

La data della consegna	La data del pagamento	L'aliquota da applicare
Cessione effettuata con clausola " franco magazzino venditore " consegna dei beni al vettore effettuata in data 16 settembre 2011	Pagamento o emissione della fattura differita dopo l'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA al 21% (dal 17 settembre 2011)	20% l'operazione si considera effettuata al momento della consegna della merce al cliente, indipendentemente dal successivo pagamento o emissione della fattura differita
Cessione effettuata con clausola " franco magazzino venditore " con consegna al vettore dopo l'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA al 21% (ossia dal 17 settembre 2011)	Pagamento anticipato o emissione della fattura anticipata in data 16 settembre	20% l'operazione viene anticipata al momento del pagamento o di emissione della fattura, in quanto precedente rispetto alla consegna della merce al cliente



	Pagamento di un acconto in data 16 settembre 2011 e del saldo dopo l'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA al 21% (dal 17 settembre 2011)	20% per l'acconto ricevuto (scorporando l'IVA dividendo l'importo per 1,20) e 21% per la fattura di saldo
	Pagamento o emissione della fattura differita dopo la consegna della merce al cliente	21% l'operazione si considera effettuata al momento della consegna della merce al cliente
Cessione effettuata con clausola " franco magazzino acquirente " con consegna al vettore il 16 settembre ed al cliente dopo l'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA al 21% (ossia dal 17 settembre 2011)	Pagamento dopo l'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA al 21% (dal 17 settembre 2011)	21% l'operazione si considera effettuata al momento dell'arrivo dei beni al magazzino dell'acquirente
	Pagamento anticipato o emissione della fattura anticipata in data 16 settembre	20% l'operazione viene anticipata al momento del pagamento o di emissione della fattura
Cessione con consegna al cliente per metà in data 16 settembre 2011 e per l'altra metà dopo l'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA al 21% (ossia dal 17 settembre 2011)	Pagamento o emissione della fattura differita dopo la seconda consegna della merce al cliente	20% per la prima consegna 21% per la seconda consegna

La data della prestazione di servizio	La data del pagamento	L'aliquota da applicare
Prestazione di servizio effettuata in data antecedente o successiva all'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA al 21% (ossia indifferentemente prima o dopo il 17 settembre 2011)	Emissione (e registrazione) della fattura effettuata prima dell'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA al 21% (prima del 17 settembre 2011)	20% l'operazione si considera effettuata all'emissione della fattura se anticipato rispetto al momento del pagamento
	Pagamento effettuato prima dell'entrata in vigore dell'aumento dell' al 21% (prima del 17 settembre 2011)	20% l'operazione si considera effettuata al momento del pagamento



Prestazione di servizio effettuata in data antecedente o successiva all'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA al 21% (ossia indifferentemente prima o dopo il 17 settembre 2011)	Emissione della fattura pro-forma e pagamento effettuati prima dell'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA al 21% (prima del 17 settembre 2011)	20% l'operazione si considera effettuata al momento del pagamento
	Emissione della fattura pro-forma prima dell'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA al 21% (prima del 17 settembre 2011) e pagamento effettuato successivamente al 16 settembre	21% l'operazione si considera effettuata al momento del pagamento e non ha nessuna rilevanza l'emissione della pro forma
	Pagamento effettuato successivamente dell'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA al 21% (dopo il 17 settembre 2011)	21% l'operazione si considera effettuata al momento del pagamento
	Emissione della fattura prima dell'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA al 21% (prima del 17 settembre 2011) e pagamento effettuato successivamente al 16 settembre	20% l'operazione si considera effettuata al momento dell'emissione della fattura, in quanto precedente al pagamento
	Pagamento di un acconto in data 16 settembre 2011 e del saldo dopo l'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA al 21% (dal 17 settembre 2011)	20% per l'acconto ricevuto (scorporando l'IVA dividendo l'importo per 1,20) 21% per la fattura di saldo

Per il momento di pagamento si intende quello in cui si verifica l'effettiva conoscenza dell'incasso:

- nel caso di pagamento tramite A/B con il momento di emissione / consegna del titolo;
- nel caso di accredito tramite c/c postale con il momento di accredito;
- nel caso di pagamento tramite bonifico bancario il momento in cui si riceve la comunicazione dell'avvenuto accredito da parte dell'istituto di credito.

**Cessione di beni immobili**

La data del rogito notarile	La data del pagamento	L'aliquota da applicare
Stipula dell'atto di vendita dell'immobile ad aliquota ordinaria in data antecedente all'entrata in vigore della legge (prima del 17 settembre 2011)	Pagamento dopo l'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA al 21% (dal 17 settembre 2011)	20% l'operazione si considera effettuata al momento della stipula dell'atto di compravendita immobiliare, non rilevando la data del pagamento
Stipula dell'atto di vendita dell'immobile ad aliquota ordinaria in data pari o successiva all'entrata in vigore della legge (dal 17 settembre 2011 in poi)	Pagamento di un acconto in data 16 settembre 2011 e del saldo al rogito notarile dopo l'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA al 21% (dal 17 settembre 2011)	20% per l'acconto ricevuto (scorporando l'IVA dividendo l'importo per 1,20) 21% per la fattura di saldo

Nota di accredito

La data della fattura originaria	La data del pagamento	L'aliquota da applicare
Consegna dei beni effettuata in data 16 settembre 2011 e fattura emessa in pari data	Indipendentemente dalla data di pagamento della fattura e della nota di accredito	20% se la nota di variazione contiene l'IVA si deve utilizzare l'aliquota della fattura originaria
Fattura emessa per prestazione di servizi effettuate o da effettuare prima dell'entrata in vigore della legge (prima del 17 settembre 2011)		

Operazioni con l'estero

La data della fattura originaria	La data del pagamento	L'aliquota da applicare
Prestazioni di servizi dall'estero (INTRA UE – EXTRA UE) ricevute e fatturate dal fornitore prima dell'entrata in vigore della legge (prima del 17 settembre 2011)	Anteriore all'entrata in vigore della legge (prima del 17 settembre 2011)	20% Rileva il momento del pagamento del corrispettivo e non il momento di ricevimento della fattura
	Successivo all'entrata in vigore della legge (dal 17 settembre 2011 in poi)	21% Rileva il momento del pagamento del corrispettivo e non il momento di ricevimento della fattura



<p>Prestazioni di servizi dall'estero (INTRA UE – EXTRA UE) ricevute e fatturate dal fornitore prima dell'entrata in vigore della legge (prima del 17 settembre 2011) per le quali il cliente nazionale ha proceduto alla compilazione dell'autofattura o integrazione della fattura del fornitore prima del 17 settembre 2011</p>	<p>Successivo all'entrata in vigore della legge (dal 17 settembre 2011 in poi)</p>	<p>20% Rileva il momento della compilazione dell'autofattura se precedente al momento del pagamento</p>
<p>Acquisti di beni INTRA UE</p> <p>Valgono i principi riportati per le fatture nazionali, quindi l'acquisto si considera effettuato all'atto della consegna dei beni al cessionario. Tale momento è anticipato dalla ricezione della fattura o dal pagamento del corrispettivo</p>	<p>21% Se alla data del 17 settembre 2011 non si è verificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la consegna; - la fatturazione; - il pagamento del corrispettivo. 	

Agenzia di viaggio

IVA a debito con il metodo "base da base". Per il mese di settembre si formano due sottoperiodi: fino al 16 settembre i corrispettivi dovranno essere scorporati al 20%, quelli incassati dal 17 settembre in poi saranno scorporati al 21%

Ventilazione

L'aliquota IVA del 21% rappresenta una nuova aliquota di ventilazione dei corrispettivi. Dal 17 settembre 2011 non è più possibile procedere con lo scorporo dei corrispettivi a percentuale ma si dovrà procedere solamente con il metodo matematico (tale metodologia dovrà essere utilizzata per tutte le aliquote)

**31****Focus**

SOCIETA' DI COMODO E BENI CONCESSI IN GODIMENTO

Rif.: art. 2, da co. 36-quinquies a 36-vicies quater, della L. 14.09.2011

IMPOSTE DIRETTE

SOCIETA' NON OPERATIVE

Con il recente “decreto di ferragosto” (DL n. 138 del 13.08.2011) il legislatore è intervenuto in maniera importante sulla disciplina delle “società non operative”, allargando ulteriormente la portata delle disposizioni ed intervenendo al contempo anche sul rapporto società-socio in caso di concessione in godimento al socio di beni sociali; in tale ambito è stata introdotta una nuova ipotesi reddituale (“redditi diversi”) qualora sussista, in caso di utilizzo da parte del socio di un bene sociale, una differenza tra il valore normale ed il corrispettivo previsto.

In linea generale, la disciplina sulle “società non operative” (c.d. “società di comodo”), Legge n. 724/1994, dispone che le società (sia quelle di persone che quelle di capitali), devono annualmente verificare che il loro **volume di ricavi** sia superiore al valore scaturente dall'applicazione di **specifici coefficienti agli elementi dell'attivo**:

Elemento dell'attivo	% di operatività
Partecipazioni e crediti	2%
Immobili e navi (eccetto Uffici e Abitazioni)	6%
Uffici (A/10)	5%
Abitazioni, acquistate o rivalutate nel biennio	4%
Immobili situati in piccoli comuni (< 1.000 abitanti)	1%
Altre immobilizzazioni	15%

La verifica va effettuata prendendo a riferimento la **media triennale** (anno base e biennio precedente).

Qualora tale riscontro dia esito positivo, le società in esame non sono considerate “non operative” e, conseguentemente, non sono assoggettate alle restrizioni disposte per le “società di comodo”.

Invece nell'ipotesi in cui i ricavi dichiarati siano inferiori a quelli di riferimento si rendono applicabili le seguenti restrizioni:

- a) (**redditività minima**) il reddito dichiarato non può essere inferiore a quello scaturente applicando ulteriori specifici coefficienti agli elementi dell'attivo:

Elemento dell'attivo	% di redditività
Partecipazioni e crediti	1,5%
Immobili e navi (eccetto Uffici e Abitazioni)	4,75%
Uffici (A/10)	4%
Abitazioni, acquistate o rivalutate nel biennio	3%
Immobili situati in piccoli comuni (< 1.000 abitanti)	0,9%
Altre immobilizzazioni	12%



b) (**redditività minima IRAP**) il Valore della Produzione Netta ai fini IRAP **non** può essere **inferiore a**:

= reddito minimo ai fini IIDD

+ retribuzioni sostenute per **personale dipendente**

+ compensi spettanti ai **co.co.co.**

+ compensi per prestazioni di **lavoro autonomo occasionale**

+ **interessi passivi**

c) (**congelamento credito IVA**) il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale non può essere:

- chiesto a rimborso,
- compensato in F24,
- ceduto a terzi.

d) (**perdita credito IVA**) qualora per **3 periodi consecutivi** si verifichi che:

- la società non consegue un ammontare di **ricavi** tale da non essere considerata “non operativa”, cioè risulta “**non operativa**” per **3 esercizi consecutivi**;
- la società non ha effettuato in nessuno dei 3 periodi **operazioni rilevanti IVA almeno pari a quello dei Ricavi Presunti**.

Ne consegue che la società **perderà** anche il **diritto al riporto del credito IVA**, ossia ciò comporta la perdita definitiva del credito IVA.



Novità

In tale contesto è intervenuto il DL 138/2011 che ha introdotto le seguenti rilevanti novità:

Maggiorazione Aliquota IRES

L'**aliquota IRES** per le società di capitali (e gli enti) che risultano “non operative” è elevata dal 27,5% al **38%** (maggiorazione del **10,5%**).

L'**IRES maggiorata al 38%** si applicherà:

- sia sul reddito derivante dall'applicazione dei coefficienti di redditività agli elementi dell'attivo (cioè quando il reddito dichiarato è inferiore a quello forfettario);
- ma anche, sempre ovviamente in caso di “non operatività”, al reddito normalmente derivante dalle scritture contabili (risultato del conto economico +/- variazioni fiscali in DR) qualora tale reddito risulti superiore a quello minimo forfettario calcolato applicando i coefficienti di redditività.

Quindi, in ogni caso (sia se il reddito è inferiore al minimo, o anche se è superiore) alle società non operative si applicherà l'aliquota del 38%.

Opzione per trasparenza

Anche al **reddito imputato per trasparenza** ex art. 5, Tuir da società “non operative” a **soggetti IRES** si applicherà l'aliquota IRES del **38%**.

**Tassazione di gruppo**

Anche in caso di opzione per la "tassazione di gruppo" ex art. 117, Tuir il reddito riferibile alla società "non operativa" sarà soggetto ad aliquota IRES del 38%.

Entrata in vigore

L'aumento dell'aliquota IRES per le società non operative si applicherà a **decorrere dal 2012** (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 13.08.2011).

Acconti

Gli **acconti** dovuti per il **I° periodo di applicazione** (2012 di norma) saranno determinati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota IRES del 38%.

**Società in
perdita fiscale
per 3 esercizi**

Le **società e gli enti**, teoricamente soggetti alla disciplina delle società non operative, qualora presentino **dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d'imposta consecutivi**, saranno **comunque considerati "non operativi"** a decorrere **dal successivo IV° periodo d'imposta**.

Inoltre saranno altresì **considerati "non operativi"** le società e gli enti che in un triennio presentino la seguente situazione:

- **perdita fiscale per 2 periodi d'imposta;**
- **reddito dichiarato inferiore** a quello **minimo** applicando i coefficienti previsti dalla normativa sulle società di comodo.

Rimangono comunque valide le **cause di non applicazione** della disciplina delle società non operative ex art. 30, L. 724/94¹.

¹ **Cause di esclusione:**

1. Soggetti che per la particolare attività che svolgono **devono costituirsi sotto forma di società di capitale;**
2. Soggetti che si trovano nel **I° periodo d'imposta;**
3. Soggetti sottoposti ad Amministrazione Controllata o Straordinaria;
4. Società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;
5. Società che svolgono attività di trasporto pubblico;
6. Società con numero di soci superiore a 50: tale requisito deve sussistere per la maggior parte del periodo d'imposta;
7. Società che **nei 2 esercizi precedenti** hanno avuto un numero di **dipendenti mai inferiore alle 10** unità: il requisito deve sussistere per tutti i giorni compresi nell'arco temporale oggetto di osservazione (per l'Agenzia delle Entrate tale valore deve sussistere anche nell'esercizio per il quale debba effettuarsi il test di operatività); tra i dipendenti rientrano i **lavoratori subordinati** (con contratto a tempo determinato o indeterminato), mentre sono esclusi quelli che percepiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendenti, come i collaboratori a progetto o gli amministratori;
8. Società **in stato di fallimento**, assoggettate a procedure di **liquidazione giudiziaria**, di liquidazione coatta amministrativa e in **concordato preventivo;**
9. Società che presentano un ammontare complessivo del **valore della produzione** (voce A. del c/economico) **superiore al totale attivo** dello stato patrimoniale: Per avvalersi della esclusione in esame, le società interessate dovranno porre a raffronto, nell'esercizio di riferimento; per le società in **contabilità semplificata**, la causa di esclusione in esame deve essere verificata tenendo conto degli stessi elementi e valori richiesti dalla norma, evidenziati in un apposito **prospetto economico-patrimoniale** redatto sulla base delle risultanze contabili;
10. Società **partecipate da enti pubblici almeno** nella misura del **20% del capitale sociale;** tale soglia deve sussistere per la maggior parte del periodo d'imposta;
11. Società che risultano **congrue e coerenti** ai fini degli **studi di settore.**



Decorrenza

La novità in oggetto (applicazione normativa società non operative per soggetti in perdita sistemica) si applica a **decorrere dal 2012** (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 13.08.2011); la prima base di riferimento sarà il **triennio 2009 – 2010 – 2011**.

Acconti

Sebbene le novità introdotte decorrano dal 2012 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 13.08.2011), ai fini del versamento della determinazione degli **acconti** dovranno essere prese in considerazione già per quelli relativi al 2012, e quindi applicando "fittiziamente" le nuove disposizioni (maggiorazione aliquota IRES – perdita triennale) al 2011 e quindi anche al triennio 2008 – 2010.

SITUAZIONI OGGETTIVE PER LA DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA

1. Società in **stato di liquidazione**, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata, che con **impegno assunto in dichiarazione** dei redditi richiedono la **cancellazione dal registro delle imprese** ex artt. 2312 e 2495 C.C. **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva**; la disapplicazione opera con riferimento al **periodo di imposta in corso** alla data di assunzione del predetto impegno, a quello **precedente** e al **successivo**.
2. Società in **stato di fallimento**, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; **società in concordato preventivo** e in amministrazione straordinaria: la disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime;
3. Società **sottoposte a sequestro penale** o a **confisca** ex artt. 2-sexies e 2-nonies, L. 575/1965, nonché altri casi in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la **nomina di un amministratore giudiziario**, con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il relativo provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l'amministrazione giudiziaria;
4. Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da **immobili concessi in locazione ad enti pubblici** ovvero **locati a canone vincolato** ex L. 431/98 o ad altre leggi regionali o statali; la disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili;
5. Società che **detengono partecipazioni in**:
 - a) società considerate non di comodo ex art. 30, L. 724/94;
 - b) società escluse dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;
 - c) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art. 168, Tuir (CFC alle collegate estere).La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni;
6. Società che hanno **ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione** in relazione ad un **precedente periodo di imposta** sulla base di **circostanze oggettive** puntualmente indicate nell'istanza che **non hanno subito modificazioni** nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive.



BENI CONCESSI IN GODIMENTO – TASSAZIONE / DEDUCIBILITA'

La manovra di ferragosto ha introdotto un'altra importante novità concernente il **regime di tassazione** e di **deducibilità** in caso di **concessione in godimento di beni** dall'impresa ai soci o familiari dell'imprenditore.

Lo scopo evidente della disposizione è quello di perseguire e scoraggiare l'intestazione di comodo di beni in capo all'impresa consentendo al contempo nei fatti il godimento ai soci / familiari.

Si precisa che, seppure la norma sia stata inserita subito dopo le novità in tema di società non operative, non riguarda solo le società di comodo, ma in modo molto più ampio sia le **società** che le **imprese individuali**.

Di seguito la sintesi delle nuove disposizioni.

Redditi diversi

Nell'ambito dei "Redditi Diversi" è stata introdotta una nuova fattispecie reddituale, aggiungendo la lett. **h-ter)** all'**art 67**, Tuir che dispone la **tassabilità** della **differenza** tra il **valore di mercato** ed il **corrispettivo annuo** in caso di **concessione in godimento** di beni dell'impresa ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

La novità prende sotto esame la fattispecie (ricorrente) in cui dei **beni aziendali** (sia **sociali** che **dell'impresa individuale**) siano utilizzati dai **soci**, o dai **familiari** dell'imprenditore, ed il compenso (eventualmente) previsto per l'utilizzo sia inferiore al valore normale; tale eventuale differenza costituirà **reddito diverso** per il socio / familiare.

Deducibilità dei costi

Parallelamente, sul fronte della deducibilità dei costi nell'ambito del reddito d'impresa, viene disposta l'**indeducibilità** dei **costi** relativi ai **beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari** dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.

La disposizione in oggetto, in deducibilità dei costi dei beni concessi in godimento, interviene sulla determinazione del **reddito d'impresa**, pertanto ne sono **esclusi**:

- le **società semplici**;
- I **soggetti non residenti**, senza stabile organizzazione in Italia;
- gli **enti non commerciali** che svolgono esclusivamente attività istituzionale.

La norma, per quanto apparentemente chiara, ad un maggior approfondimento fa emergere numerosissimi dubbi e perplessità: in particolare sembra incorrere nella doppia tassazione l'ipotesi in cui al socio utilizzatore venga tassata la differenza tra valore normale e corrispettivo pattuito e, al contempo, in capo alla società vengono considerati in deducibili in toto i costi relativi al bene concesso in godimento al socio!

Decorrenza

Dal 2012, cioè dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 13.08.2011.

In sede di determinazione degli **acconti per il 2012** si deve assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata facendo



concorrere alla determinazione del reddito del socio/ familiare la differenza tra valore di mercato e il corrispettivo effettivo, ovvero non deducendo il costo dal reddito della società / impresa individuale; occorre cioè, ai fini della determinazione degli acconti per il 2012, anticipare le nuove regole.

Comunicazione dati dei beni concessi in godimento

Con il fine di **garantire l'attività di controllo**, nell'ipotesi sopra analizzata (concessione in godimento di beni ai soci per un corrispettivo inferiore al valore di mercato), **l'impresa concedente o il socio / familiare utilizzatore, comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati** relativi ai **beni** concessi in godimento.

Viene pertanto disposto un **obbligo di comunicazione**, che potrà essere indifferentemente assolto dall'impresa concedente o dal socio / familiare utilizzatore.

Con un prossimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 gg, saranno individuati le modalità ed i termini per l'effettuazione della predetta comunicazione.

In caso di **omissione della comunicazione** (omessa), o di **trasmissione con dati incompleti** o non veritieri (infedele), si rende applicabile, in solido tra soggetto concedente e socio / familiare utilizzatore, una **sanzione** pari al **30%** della **differenza** tra corrispettivo e valore di mercato.

Controlli


L'Agenzia delle Entrate procederà a **controllare sistematicamente** la posizione delle **persone fisiche** che hanno **utilizzato i beni** concessi in godimento.

In particolare, ai fini del **redditometro**, terrà conto di **qualsiasi forma**

- di **finanziamento**
- o di **capitalizzazione**

effettuata nei confronti della società.

Inoltre l'Agenzia delle Entrate potrà procedere ad **elaborare liste selettive** di contribuenti da **sottoporre a controllo** in base alle **informazioni** acquisite sui **beni concessi in godimento** ai soci / familiari.

**32****Focus**

COOPERATIVE – CAMBIA IL CALCOLO DELL'IRES

Rif.: Art. 2, c. 36-bis, 36-ter e 36-quater della legge 14.09.2011 n. 148

IMPOSTE DIRETTE

La “manovra di ferragosto” ha modificato l’art. 1, c. 460, legge 31.12.2004 riducendo le agevolazioni fiscali per tutte le cooperative, comprese le cooperative sociali.

L’entrata in vigore delle nuove norme coincide **con l’anno 2012** e quindi interesserà la compilazione del modello Unico 2013, tuttavia, già in sede di calcolo degli acconti anno 2012, si dovrà tener conto delle nuove disposizioni.

Le novità possono essere così riassunte:

- Aumento della percentuale di tassazione dell’utile netto per le **cooperative di consumo** (dal 55% al 65%)
- Aumento della percentuale di tassazione dell’utile netto dal 30% al 40% per le **“altre cooperative”** (si rammenta che, per le **cooperative agricole** e della piccola pesca e dei loro consorzi, si **continuerà** ad applicare la tassazione su una quota del 20% dell’utile lordo)
- Tassazione di una quota del 10% della parte di utile destinato a riserva obbligatoria (in pratica l’imponibile IRES dovrà essere aumentato di una quota pari al **3% dell’utile lordo**, poiché la quota di utile da destinare a riserva obbligatoria nelle cooperative è del 30%), tale disposizione si rende applicabile anche alle cooperative esenti IRES (es: cooperative sociali). Si precisa che per le Banche di Credito Cooperativo, la quota di utile destinata a riserva obbligatoria è del 70% (anziché del 30%), quindi la quota tassabile è del 7%.

In considerazione della specificità dell’argomento, il presente Focus non prende in considerazione le Banche di Credito Cooperativo.

**Importante**

Dal periodo d’imposta 2012 le **cooperative sociali di cui alla legge 381/91 (tipo A - gestione di servizi socio sanitari, educativi; tipo B - inserimento lavorativo di persone svantaggiate)** perderanno l’esenzione totale dall’IRES in quanto dovranno tassare il 3% dell’utile netto di esercizio.

Di seguito riassumiamo la nuova tassazione per le diverse cooperative dopo le modifiche apportate



Tabella 1 – Agevolazioni IRES applicabili alle cooperative a mutualità prevalente

		Tipo cooperativa	Tassazione ai fini IRES
COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE	Tassazione dell’utile netto	Cooperative agricole e della piccola pesca ¹ e loro consorzi	Tassazione = 20% + 3% dell’utile netto (di cui 3% quota utile destinata a riserva obbligatoria)
		Cooperative sociali ² e loro consorzi	3% dell’utile netto (quota utile destinata a riserva obbligatoria)
		Altre cooperative	Tassazione = 40% dell’utile netto + 3% dell’utile netto (di cui 3% quota utile destinata a riserva obbligatoria) (anziché 30%)
		Cooperative di consumo e loro consorzi (art. 82, c. 28 del DL 112/2008)	Tassazione = 65% dell’utile netto + 3% dell’utile netto (di cui 3% quota utile destinata a riserva obbligatoria) (anziché 55%)
	Tassazione delle variazioni fiscali (quadro RF)	Cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi	Esenzione art. 10 DPR 601/73 delle variazioni fiscali.
		Cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi	Esenzione art. 11 DPR 601/73 dell’importo IRAP ³ iscritto a conto economico.
		Cooperative sociali e loro consorzi	In generale, esenzione IRES ⁴ del reddito ai sensi dell’art. 11 DPR 601/73.
	Versamenti ai fondi mutualistici	Cooperative che effettuano il versamento del 3% dell’utile netto.	Importo deducibile dal reddito IRES

L’aumento dell’imponibile IRES comporta anche una variazione della **percentuale di deducibilità dell’IRES di competenza** (Art. 21, c. 10, L. 27.12.1997 n. 449)⁵

L’Agenzia delle entrate ha precisato che l’art. 21 si rende applicabile con riferimento alla **quota parte di utile netto non tassabile**; quindi la % di deducibilità dell’IRES dipende

¹ **Cooperative della piccola pesca.** Sono quelle che ai sensi dell’art. 10 del DPR 601/73 “esercitano professionalmente la pesca marittima con l’impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all’art. 8 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne”.

² **Cooperative sociali.** Si tratta delle cooperative sociali che gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi e di quelle che hanno per oggetto lo svolgimento di attività diverse, come le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate che, così come definite dall’articolo 4, comma 2, della citata legge, n. 381 del 1991, devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa. Le cooperative sociali **sono considerate cooperative a mutualità prevalente** per espressa previsione contenuta nell’articolo 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

³ **Cooperative di produzione e lavoro – Esenzione IRES dell’importo IRAP iscritto a conto economico.** L’esenzione di cui all’art. 11 DPR 601/73 si applica nel seguente modo:

Condizioni per l’esenzione	Esenzione dal reddito
Retribuzioni corrisposte ai soci ≥ al 50% del totale degli altri costi escluse materie prime e sussidiarie	a) variazione in diminuzione pari all’IRAP computata tra le variazioni in aumento.
Retribuzioni corrisposte ai soci comprese tra il 25% e il 50% del totale degli altri costi escluse materie prime e sussidiarie	b) variazione in diminuzione pari alla metà dell’IRAP computata tra le variazioni in aumento

⁴ **Cooperative sociali. Esenzione IRES art. 11 DPR 601/73.** L’esenzione art. 11 DPR 601/73 è **totale** se le retribuzioni corrisposte ai soci è ≥ al 50% del totale degli altri costi escluse materie prime e sussidiarie; è **ridotta al 50% del reddito** se le retribuzioni corrisposte ai soci sono comprese tra il 25% e il 50% del totale degli altri costi escluse materie prime e sussidiarie.

⁵ **Deducibilità IRES (ART. 21, C. 10, L. 27.12.1997 N. 449)**

Al fine di evitare l’effetto “imposte su imposte” dal periodo d’imposta 1998 per le cooperative è stata prevista la deducibilità dell’IRPEG (ora IRES) a condizione che vi sia un utile netto da destinare a riserva indivisibile.

L’art. 21 della L. 27.12.1997 n. 449 prevede che “le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’art. 83 del TUIR, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione” non concorrono a formare il reddito imponibile. L’agevolazione si applica solo se si determina un utile o un maggior utile da **destinare a riserva indivisibile** (rimangono quindi escluse le cooperative che presentano una perdita d’esercizio e quelle che non destinano l’utile a riserva indivisibile).

E’ importante sottolineare che con il termine imposte sul reddito di cui all’art. 83 del TUIR, il legislatore si è riferito solo all’IRES e non anche all’IRAP.

La circolare ministeriale 16.3.2005 n. 10/E ha confermato quanto precisato dallo stesso ministero con circolare 18.6.2002 n. 53, ossia che l’art. 21 si rende applicabile con riferimento alla **quota parte di utile netto non tassabile**; quindi la % di deducibilità dell’IRES dipende dalla quota di utili netto non tassabile.



dalla quota di utili netto non tassabile. La tabella numero 2 è stata predisposta tenendo conto della quota di utile che beneficia ancora dell'agevolazione.

Tabella 2 – Percentuale di deducibilità dell'IRES di competenza

		Tipo cooperativa	% di deducibilità dell'IRES di competenza
COOP a M.P.	Deducibilità IRES	Cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi	77%
		Altre cooperative	57%
		Cooperative di consumo e loro consorzi	32%

La determinazione della nuova base imponibile IRES non è di facile determinazione come viene evidenziato negli esempi che seguono dove vengono prese in considerazione le seguenti 4 tipologie di cooperative, tutte a mutualità prevalente:

1. cooperativa a mutualità prevalente con tassazione utile al 40%
2. cooperativa agricola esente IRES
3. cooperative di consumo
4. cooperative sociali



Esempio

Società cooperativa che consegue un utile al lordo dell'IRES pari a 1.000 e con variazioni fiscali nette in aumento pari a 250.

L'utile verrà destinato:

- il 30 per cento a riserva legale;
- il 3 per cento a fondo mutualistico;
- la restante quota a riserva indivisibile.

Tassazione utile netto 40%+ 3%

Calcolo dell'IRES da stanziare in bilancio		
utile lordo di bilancio		1.000
variazione in aumento per costi indeducibili		250
variazione in diminuzione utile non tassato (occorre garantire la tassazione del 43% dell'utile e quindi la variazione in diminuzione è pari al 57% dell'utile lordo)		(570)
Imponibile IRES		680
IRES da stanziare in bilancio (27,5% di 680)		187
utile al netto delle imposte (1000 – 187)		813

Indicazione nel Modello Unico		
Utile di bilancio		813
VA per costi indeducibili		250
VA per IRES		187
VD per quota destinata a riserva legale non tassata [27% di 813]		219,5
VD per quota destinata ai fondi mutualistici [3% di 813]		24,39
VD per restante quota di utili destinata a riserva indivisibile [(813 x 57%) – 219,5 (quota ris.legale non tassata) – 24,39 (f. mutualistici)]		219,52
VD per imposte sui redditi [57% di 187]		106,59
Reddito imponibile		680
IRES dovuta		187

**Esempio**

Cooperativa a mutualità prevalente agricola con utile al **lordo** di dell'IRES pari a 1.000 e con variazioni fiscali nette in aumento pari a 250 (cooperativa esente IRES art. 10 DPR 601/73)

Applicando le seguente formula si perviene alla determinazione dell'IRES

0,0594874 utile lordo

Calcolo dell'IRES da stanziare in bilancio		
IRES= 0,0594874 * 1.000 = 59,49		
utile al netto delle imposte	(1000 – 59,49)	940,51

Indicazione nel Modello Unico		
Utile di bilancio		940,51
VA per costi indeducibili		250
VA per IRES		59,49
VD per quota destinata a riserva legale [27% di 940,51]		253,94
VD per quota destinata ai fondi mutualistici [3% di 940,51]		28,22
VD per restante quota di utili destinata a riserva indivisibile [(940,51 x 77%) – 253,94 (quota ris.legale) – 28,22 (f. mutual.)]		442,03
VD variazioni fiscali esenti IRES art. 10 DPR 601/73 ¹ (250+59,49)		309,49
Reddito imponibile		216,32
IRES dovuta		59,49

¹ Le cooperative agricole esenti art. 10 del DPR 601/73 continuano a mantenere le esenzioni sulle variazioni fiscali in aumento diverse dall'utile tassabile.

**Esempio**

Cooperativa di consumo con utile al **lordo** dell'IRES pari a 1.000 e con variazioni fiscali nette in aumento pari a 250

Calcolo dell'IRES da stanziare in bilancio		
utile lordo di bilancio		1.000
variazione in aumento per costi indeducibili		250
variazione in diminuzione utile non tassato (occorre garantire la tassazione del 68% dell'utile e quindi la variazione in diminuzione è pari al 32% dell'utile lordo)		(320)
Imponibile IRES		930
IRES da stanziare in bilancio (27,5% di 930)		255,75
utile al netto delle imposte (1000 – 255,75)		744,25

Indicazione nel Modello Unico		
Utile di bilancio		744,25
VA per costi indeducibili		250
VA per IRES		255,75
VD per quota destinata a riserva legale non tassata [27% di 744,25]		200,95



VD per quota destinata ai fondi mutualistici [3% di 744,25]	22,33
VD per restante quota di utili destinata a riserva indivisibile [(744,25 x 32%) – 200,95 (quota ris.legale non tass.) – 22,33 (f. mutual.)]	14,88
VD per imposte sui redditi [32% di 255,75]	81,84
Reddito imponibile	930
IRES dovuta	255,75

**Esempio**

Cooperativa sociale **esente** con utile al **loro** dell'IRES pari a 1.000 e con variazioni fiscali nette in aumento pari a 250 (cooperativa esente IRES art. 10 DPR 601/73)

Applicando le seguente formula si perviene alla determinazione dell'IRES

0,0081824 utile lordo

Calcolo dell'IRES da stanziare in bilancio	
IRES = 0,0081824 * 1.000	8,18
utile al netto delle imposte (1000 – 8,18)	991,82

Indicazione nel Modello Unico	
Utile di bilancio	991,82
VA per costi indeducibili	250
VA per IRES	8,18
VD per reddito esente ² (991,82*97% + 250 + 8,18)	1.220,25
Reddito imponibile	29,75
IRES dovuta	8,18

² Le cooperative sociali esenti art. 11 del DPR 601/73 continuano a mantenere le esenzioni sulle variazioni fiscali in aumento ad eccezione della quota del 10% dell'utile netto destinato a riserva legale.

L'impostazione di cui sopra richiede una conferma da parte dell'Agenzia delle entrate, quindi ritorneremo sull'argomento non appena vi saranno novità interpretative.

**33****Focus**

NOVITA' ACCERTAMENTI ESECUTIVI E CONTRIBUTUTO UNIFICATO

Rif.: art. 7, co. 2, lett. n), e co. 2-quinquies, DL 13.5.2011 n. 70, conv. in legge 12.7.2011 n. 106

CONTENZIOSO

Al fine di ridurre i tempi che intercorrevano (quasi due anni) tra l'accertamento e la riscossione, l'art. 29 del DL n. 78/2010 ha istituito una **nuova procedura di riscossione** dei tributi che prescinde totalmente dal ruolo e dalla cartella esattoriale. In pratica il nuovo avviso di **accertamento esecutivo** comprende **tre funzioni**:

- 1) **funzione impositiva**, in quanto stabilisce d'autorità il destinatario legalmente obbligato al pagamento dei tributi accertati;
- 2) **funzione esecutiva**, in quanto è titolo per l'espropriazione forzata;
- 3) **funzione monitoria**, in quanto contiene l'avvertimento ad estinguere il debito sotto minaccia del pignoramento.

Sull'argomento, di recente, è intervenuto il c.d. "Decreto Sviluppo" (DL n. 70/2011, art. 7, co. 2, lett. n), prevedendo che, in presenza di **accertamenti esecutivi** (termine slittato dall'1/7/2011 all'**1/10/2011**), l'**esecuzione forzata è sospesa per 180 giorni** dall'affidamento agli agenti della riscossione.

La **sospensione** però **non opera per le azioni cautelari e conservative** e nemmeno se esiste il pericolo di pregiudicare la riscossione.

Il Decreto Sviluppo ha anche **ridotto dal 50 al 33,33%** (art. 7, co. 2-quinquies), l'entità delle **imposte provvisorie** (imposte dirette e IVA) dovute dal contribuente che presenta ricorso in commissione tributaria, modificando l'art. 15 del DPR n. 602/1973.

Il contribuente che versa 1/3 della maggiore imposta accertata, oltre gli interessi, si pone al riparo da misure cautelari o azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione.

A questo punto, si riportano in sintesi le principali novità:

Nuovo regime degli accertamenti esecutivi

- 1) Il **vecchio regime** di riscossione era caratterizzato dalle notifiche prima dell'avviso di accertamento e poi, a distanza di qualche mese, della cartella di pagamento.
- 2) Il **nuovo regime** prevede, per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate dall'1/10/2011 aventi per oggetto imposte dirette, IVA e Irap (periodi d'imposta 2007 e successivi), l'**obbligo di pagamento di 1/3 delle imposte provvisorie entro la data di presentazione del ricorso**.
- 3) In caso di mancato pagamento e **decorsi ulteriori 30 giorni il credito** verrà **affidato a Equitalia** che potrà avviare misure cautelari ("riscossione coattiva") **senza la notifica della cartella di pagamento**.
- 4) L'avviso di **accertamento** quindi diviene **esecutivo decorsi 60 giorni dalla sua notifica**.

Nuove strategie dei difensori tributari e

Le suddette novità rendono opportuni **cambiamenti di strategia nella difesa del contribuente**:

- a) l'**istanza di sospensione** dovrà essere d'ora in poi **presentata**

**Istanza di sospensione**

- unitamente al ricorso** (nulla vieta comunque che venga presentata anche successivamente);
- b) tale **istanza** dovrà essere **notificata alla controparte** e, successivamente, **depositata nei termini di legge** presso la competente commissione tributaria;
- c) non è possibile presentare l'istanza quando ancora l'atto non è stato impugnato;
- d) l'**istanza di sospensione**, tra l'altro, è **decisa dalle commissioni tributarie entro 180 giorni** dalla data di presentazione (nuovo comma 5-bis, art. 47, DLgs n. 546/1992 introdotto dal "Decreto Sviluppo"). L'eventuale inottemperanza al termine previsto non determina alcuna conseguenza.

Sospensione per 180 giorni dell'esecuzione forzata

In caso di **mancato pagamento da parte del ricorrente delle somme provvisoriamente dovute** entro il termine di presentazione del ricorso, l'Agenzia delle Entrate è tenuta ad **attendere ulteriori 30 giorni** per poi, persistendo l'inadempienza, affidare il credito all'agente della riscossione per l'adozione di tutte le misure idonee al soddisfacimento del credito.

Però, l'**esecuzione forzata**, immediatamente azionabile **da parte di Equitalia** senza necessità di notificare altri atti, è automaticamente **sospesa per 180 giorni**.

Il "Decreto Sviluppo", tuttavia, precisa che **la sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative** e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Ad Esempio:

Equitalia potrebbe iscrivere ipoteca su un immobile, nell'attesa della decisione delle commissioni tributarie in merito all'eventuale istanza di sospensione avanzata insieme al ricorso o alla decisione nel merito della controversia, **ma non può espropriare il bene**.

Però se Equitalia dovesse venire a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo per la riscossione, la sospensione automatica non potrà operare.

2) CONTRIBUTO UNIFICATO

Il 21/9/2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato la circolare sulle modalità di applicazione del contributo unificato, valido, come noto, **a partire dai ricorsi notificati dallo scorso 7 luglio 2011**. Ecco le precisazioni più interessanti:

Contributo unificato

- 1) L'importo da pagare varia a seconda del valore della lite:

Valore della controversia	Contributo unificato
fino a 2.582,28 euro	30 euro
superiore a 2.582,28 euro e fino a 5.000,00	60 euro
superiore a 5.000,00 euro e fino a	120 euro



25.000,00	
superiore a 25.000,00 euro e fino a 75.000,00	250 euro
superiore a 75.000,00 euro e fino a 200.000,00	500 euro
superiore a 200.000,00 euro	1.500 euro

- 2) Il contribuente che, per errore, abbia sbagliato nella determinazione del valore, quindi nell'entità del contributo, non viene immediatamente sanzionato. Infatti, in caso di **mancato o insufficiente pagamento del contributo**, la segreteria della commissione tributaria invita la parte a **regolarizzare la propria posizione**, con l'avvertenza che, in caso di persistente inadempimento, verranno irrogate le sanzioni, peraltro definibili in via agevolata.
- 3) Il contributo unificato **riguarda**:
 - i ricorsi di primo grado;
 - i ricorsi in appello principali e incidentali;
 - il ricorso in ottemperanza;
 - il nuovo reclamo, nel caso in cui la procedura conciliativa abbia avuto esito negativo, quindi quando il contribuente, a causa di ciò, provvede al deposito del ricorso;
 - il reclamo di cui all'art. 28, DLgs n. 546/1992 avverso il decreto presidenziale di inammissibilità del ricorso.
- 4) Il contributo unificato invece **non si applica su**:
 - **istanze di sospensione** dell'atto impugnato, sebbene notificate separatamente dal ricorso;
 - **nuovi reclami** notificati all'Agenzia delle entrate, se poi non viene presentato ricorso.
- 5) In appello il contributo è **dovuto dalla parte soccombente** e in caso di soccombenza parziale entrambe le parti devono versarlo.
- 6) Per le **cause di valore indeterminabile** (es. contro i provvedimenti catastali e contro il diniego di iscrizione all'anagrafe delle Onlus) il contributo ammonta a **120 euro**.
- 7) Se nel ricorso si contestano solo alcuni tributi, prestando acquiescenza per gli altri, il contributo si paga **solo sulla parte contestata**,
- 8) Il contributo è **maggiorato della metà** se nel ricorso manca la PEC del difensore e il codice fiscale della parte.

**34****Focus****MODELLO DEFINIZIONE LITI PENDENTI FISCALI**

Rif.: Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13.9.2011

CONTENZIOSO

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di domanda di **definizione delle liti pendenti fiscali** di cui all'art. 39, co. 12, lett. b), del DL n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.

Di seguito si riportano in sintesi le principali istruzioni:

Soggetti interessati

Possono presentare la domanda i soggetti che, ai sensi dell'art. 39, co. 12, del decreto sopra citato, intendono definire le **liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro** in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, **pendenti alla data del 1° maggio 2011** dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.

Descrizione e contenuto del modello

Il modello di domanda di cui sopra si compone del frontespizio, riguardante l'informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno riportati i **dati necessari ad identificare il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado**, il soggetto che presenta la domanda, se diverso dal primo, e la lite fiscale oggetto di definizione.

Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

Il predetto **modello** in **formato elettronico** può essere reperito:

- 1) **sul sito internet** www.agenziaentrate.gov.it;
- 2) da **altri siti internet**, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento;

Inoltre, il modello può essere riprodotto con **stampa monocromatica**, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

Modalità di presentazione della domanda

Per ciascuna lite fiscale autonoma va presentata all'Agenzia delle Entrate una **distinta domanda di definizione** esclusivamente **in via telematica** da parte dei **soggetti abilitati** dall'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3 del DPR n. 322/1998 (dottori e ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.).

In alternativa, l'invio può essere effettuato rivolgendosi a qualsiasi Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, a cui va consegnata la domanda debitamente compilata e sottoscritta. In ogni caso la domanda va consegnata in tempo utile all'esecuzione della tempestiva trasmissione telematica. Resta ferma la facoltà dell'intermediario di non accettare l'incarico.

**Obblighi degli intermediari:**

- 1) **trasmettere** telematicamente la **domanda utilizzando il prodotto di compilazione** a cui gli utenti abilitati all'utilizzo dei canali **Entratel** o **Fisconline** potranno accedere gratuitamente attraverso il sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La data a partire dalla quale sarà possibile procedere alla compilazione e alla trasmissione telematica della domanda di definizione verrà resa nota con apposita comunicazione;
- 2) **rilasciare** al soggetto interessato una **copia cartacea della domanda di definizione**, predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui sopra, contenente anche il riquadro relativo all'impegno alla trasmissione telematica;
- 3) **consegnare al soggetto interessato copia della comunicazione trasmessa** per via telematica dall'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuto ricevimento della domanda e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della stessa;
- 4) **conservare la domanda di definizione**, debitamente sottoscritta dall'istante e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, fino alla definitiva conclusione della lite, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, sia in sede di definizione della lite pendente.

Modalità di versamento

- 1) **entro il 30 novembre 2011** va effettuato, per ciascuna lite fiscale autonoma, un separato **versamento**;
- 2) effettuare il versamento mediante il **modello "F24 Versamenti con elementi identificativi"**, qualunque sia il tipo di tributo a cui la lite si riferisce. È esclusa in ogni caso la compensazione di cui all'art. 17 del DLgs n. 241/1997;
- 3) per la compilazione rispettare le indicazioni specifiche riportate nella **risoluzione del 5 agosto 2011, n. 82/E**.

La definizione si perfeziona mediante l'integrale **pagamento** delle somme dovute entro il **30 novembre 2011** e la successiva presentazione della **domanda** di definizione **entro il 31 marzo 2012**. Qualora non ci siano somme da versare, la definizione si perfeziona mediante la sola presentazione della domanda.

In caso di **errore scusabile** commesso dal contribuente, la Direzione regionale o provinciale competente comunica la differenza dovuta per la regolarizzazione. Tali **somme, maggiorate degli interessi legali** a decorrere dal giorno successivo al termine per il versamento di cui sopra, vanno versate con le modalità previste al punto 2 **entro 30 giorni** dal ricevimento della predetta comunicazione.



DOMANDA DI DEFINIZIONE DI LITE FISCALE PENDENTE

ARTICOLO 39, COMMA 12, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111

DIREZIONE REGIONALE o PROVINCIALE COMPETENTE	Codice ufficio	
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	Codice fiscale	
Persone fisiche	Cognome	Nome
	Sesso (barrare la casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale	
	Natura giuridica	
Residenza / Sede legale (o se diverso domicilio fiscale)	Comune	Provincia (sigla) C.a.p. Codice comune
	Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo	Numero civico
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)	
Rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc. (vedere Istruzioni)	Cognome	Nome
	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
RISERVATO AL RAPPRESENTANTE RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice carica	
	Codice fiscale società o ente dichiarante	
Rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc. (vedere Istruzioni)	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita
	Provincia (sigla) C.a.p.	
RISERVATO AL RAPPRESENTANTE RESIDENTE ALL'ESTERO	Comune (o Stato estero)	
	Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero	
DATI DELLA LITE FISCALE PENDENTE	Organo giurisdizionale	Sede
	Tipa di atto impugnato	Numero atto impugnato
Periodo d'imposta /anno di registrazione	Data di notifica del ricorso o dell'atto di citazione o dell'appello	
	giorno mese anno	
Registro Generale	Numero ricevuta	
Valore della lite	Importo dovuto	
Data di versamento	Importo versato in pendenza di giudizio	
giorno mese anno		
Importo versato per la definizione		
FIRMA DELLA DOMANDA		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario	N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
Impegno a presentare in via telematica la domanda		
Riservato all'intermediario	Data dell'impegno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
giorno mese anno		

**PRINCIPALI SCADENZE NOVEMBRE 2011**

GIOVEDÌ 10	MOD.730/2011 INTEGRATIVO: <ul style="list-style-type: none">- consegna: al contribuente del nuovo prospetto di liquidazione 730-3, e consegna al sostituto d'imposta del nuovo modello 730-4 da parte del CAF o professionista abilitato;- invio telematico da parte dei soggetti abilitati.
MERCOLEDÌ 16	VERSAMENTO UNITARIO (Modello F24¹): <ol style="list-style-type: none">1) IVA: liquidazione e versamento contribuenti mensili e trimestrali.2) II.DD.: versamento ritenute IRPEF lavoratori autonomi, dipendenti e assimilati, comprese le relative addizionali regionali e comunali, trattenute nel mese di ottobre.3) I.N.P.S.:<ul style="list-style-type: none">- versamento contributi lavoratori dipendenti, relativi al mese di ottobre;- versamento contributi "gestione separata"² sui compensi corrisposti nel mese di ottobre per le collaborazioni/associazioni in partecipazione;- commercianti e artigiani: versamento contributo fisso IVS 3^a rata anno 2011.4) I.N.A.I.L.: versamento 4^a rata premio INAIL anno 2011.5) RATEIZZAZIONE II.DD.: versamento della rata delle imposte per i soggetti titolari di partita IVA che hanno scelto la rateizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. <p>DICHIARAZIONI D'INTENTO ricevute da ESPORTATORI ABITUALI: comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle dichiarazioni ricevute nel mese di ottobre.</p>
LUNEDÌ 21 ³	CONAI: presentazione al Conai della denuncia mensile, riferita al mese precedente, da parte dei produttori o importatori di imballaggi che nell'anno 2010 erano tenuti al versamento di un contributo ambientale complessivo, per singolo materiale, di importo superiore a Euro 31.000. E.N.A.S.A.R.C.O.: versamento trimestrale periodo luglio-settembre 2011.
VENERDÌ 25	IVA: invio telematico dei mod. INTRASTAT relativi al mese di ottobre (mensili).
MARTEDÌ 29	COMUNICAZIONE REGISTRO IMPRESE: le società di persone e di capitale, che si sono costituite prima del 29.11.2008 e che non hanno ancora provveduto, devono comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
MERCOLEDÌ 30	IMPOSTA DI REGISTRO: versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione ⁴ la cui annualità decorre dal 1° novembre 2011. IVA: invio telematico della Comunicazione operazioni con paesi "black-list" relativa al mese di ottobre (mensili). I.N.P.S.: presentazione telematica della denuncia (Modello UNIEMENS) relativa ai versamenti dei contributi lavoratori dipendenti e dei compensi relativi ai collaboratori e lavoratori autonomi occasionali (reddito annuo +5.000 euro) del mese di ottobre. RATEIZZAZIONE II.DD.: versamento della rata delle imposte per i sogetti non titolari di partita IVA che hanno scelto la rateizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. MODELLO UNICO2011 – VERSAMENTO UNITARIO (Modello F24⁵): <ol style="list-style-type: none">1) Soggetti IRES: 2^a (o unica) rata di acconto IRES e/o IRAP per l'anno 2011, di regola sulla base del reddito dell'anno 2010;2) Soggetti IRPEF: 2^a (o unica) rata di acconto IRPEF e/o IRAP per l'anno 2011, di regola sulla base del reddito dell'anno 2010;3) I.N.P.S.: versamento 2^a rata di acconto per commercianti, artigiani e per professionisti per i quali non risulta istituita la Cassa Previdenziale.

¹ Dall'1.1.2007, tutti i soggetti con partita IVA, sono obbligati ad effettuare i versamenti con "F24 telematico". Il mod. F24 deve essere inviato anche nel caso in cui a seguito di compensazione il saldo sia zero.

² Anno 2011: per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione indiretta o diretta (anzianità, invalidità o vecchiaia) l'aliquota è pari al 17%, mentre per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali l'aliquota è pari al 26,72%.

³ Termine normale non lavorativo (domenica 20 novembre) prorogato al 1° giorno successivo lavorativo.

⁴ Sono esclusi dall'imposta di registro i contratti per i quali è stata eseguita l'opzione per la cedolare secca.

⁵ Dall'1.1.2007, tutti i soggetti con partita IVA, sono obbligati ad effettuare i versamenti con "F24 telematico". Il mod. F24 deve essere inviato anche nel caso in cui a seguito di compensazione il saldo sia zero.



UFFICIO OVUNQUE

In ufficio con un click

Ufficio Ovunque è l'innovativa soluzione TeamSystem che, utilizzando un browser Internet e senza necessità di alcuna installazione, consente ai clienti dello Studio un accesso sicuro, semplice ed immediato:

- **ai propri documenti generati dalle procedure gestionali** (situazioni contabili, elaborati fiscali, cedolini, F24, CUD, DM10, pratiche di assunzione, etc.)
- **direttamente agli applicativi** installati presso lo Studio, per compiere attività di compilazione prima nota, di elaborazione della contabilità, di fatturazione, di inserimento delle presenze, etc.
- **ad una serie di utili funzionalità**, quali la bacheca, la rubrica clienti/fornitori, un sistema di messaggistica interna, etc.

Ufficio Ovunque si rivolge agli Studi i cui Clienti desiderino un accesso alle informazioni che risiedono presso lo Studio, o ai clienti di piccole dimensioni che possono iniziare a gestire la propria azienda utilizzando un gestionale installato presso lo Studio, con minore investimento di tempo e denaro.

www.teamsystem.com

TeamSystem
the way ahead for your business